

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA 530/ACU/2024, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE, PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO, PRESSO IMPIANTI ALL'UOPO AUTORIZZATI, DI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI – CIG B110C65E62**

---

**INDICE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....</b>                                     | <b>11</b> |
| <b>7. AVVALIMENTO .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>8. SUBAPPALTO .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....</b>                           | <b>17</b> |
| <b>10. GARANZIA PROVVISORIA .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>11. SOPRALLUOGO .....</b>  | <b>19</b> |
| <b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....</b>                                      | <b>19</b> |
| <b>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI<br/>DI GARA.....</b> | <b>20</b> |
| <b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>                         | <b>23</b> |
| <b>16. OFFERTA ECONOMICA .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>18. IL SEGGIO DI GARA .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>                                     | <b>29</b> |
| <b>21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....</b>   | <b>30</b> |
| <b>23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</b>                               | <b>31</b> |
| <b>24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>                        | <b>32</b> |
| <b>25. CODICE DI COMPORTAMENTO .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>26. ACCESSO AGLI ATTI .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>   | <b>33</b> |

**PREMESSE**

Con decisione a contrarre dell'Amministratore Unico del 2 aprile 2024 n. 40, questa Stazione Appaltante ha deciso di indire, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023 (di seguito Codice), la presente procedura aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per il servizio di selezione, prelievo, trasporto e trattamento, presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti abbandonati sulla città di Napoli.

La presente procedura è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 255 del 13 febbraio 2014 e al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://asianapoli.albofornitori.net>. L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

La durata del procedimento è prevista in massimo 5 mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli NUTS ITF33.

Il Responsabile unico del progetto è il dott. Carlo Lupoli.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Vincenzo Pergola.

Il Direttore dell'esecuzione è l'ing. Eugenio Ferrandino.

CIG B110C65E62

CUI S0749474063720240001;

**1. PIATTAFORMA TELEMATICA****1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement", visionabile al seguente link <https://asianapoli.albofornitori.net/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima

partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*”, visionabile al seguente link <https://asianapoli.albofornitori.net/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di aver effettuato la registrazione telematica al sistema mediante utilizzo di credenziali univoche o, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i.* il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii.* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - iii.* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso la registrazione telematica al sistema mediante utilizzo di credenziali univoche o, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale e relativi allegati;
- D.U.V.R.I.;
- Schema di accordo quadro;
- Schema di ordine di prestazione;
- e-DGUE;
- Modello 1 - Domanda di partecipazione;
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative;
- Modello di dichiarazione familiari conviventi;
- Modello di dichiarazione ex art. 1 del D.P.C.M. 187/1991;
- Modello Offerta economica;
- Protocollo di Legalità, il cui documento è reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it);

- Codice di Comportamento del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 01 marzo 2024 le cui disposizioni si applicano anche alle imprese fornitrici di beni e servizi, reperibile sul portale [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) ;
- Codice Etico di ASIA reperibile sul portale [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) ;
- istruzioni operative per l'accesso alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo "*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*", visionabile al seguente link <https://asianapoli.albofornitori.net/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "*società trasparente*", al seguente link: <https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html>.

## **2.2. CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura possono essere richiesti mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti e previa registrazione.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto atteso che le prestazioni richieste fanno parte di un'unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e, conseguentemente, un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto di acquisizione.

**Tabella n. 1**

| n.  | Descrizione servizi  | CPV      | P (Principale)<br>S (Secondaria) | Importo Iva esclusa |
|---|--|----------|----------------------------------|---------------------|
| 1   | Servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento, presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti abbandonati | 90511100 | P                                | Euro 3.000.000,00   |
| <b>a) Importo accordo quadro</b>  |  |          |                                  | Euro 2.970.300,00   |
| <b>b) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b> |  |          |                                  | Euro 29.700,00      |
| <b>a) + b) Importo complessivo</b>                                      |  |          |                                  | Euro 3.000.000,00   |

I prezzi unitari a base d'asta sono riportati nella tabella sottostante:

**Tabella n. 2**

| DEFINIZIONE | DESCRIZIONE  | PREZZO<br>UNITARIO A BASE<br>D'ASTA<br>Euro/t IVA esclusa |
|-------------|--|---|
| Selezione   | Selezione e caratterizzazione chimico – fisica dei rifiuti e successivo prelievo, trasporto e recupero/smaltimento | Euro/ton 80,00  |
| 08.01.11*   | pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                               | Euro/ton 850,00   |
| 13.02.08*   | altri oli per motori ingranaggi e lubrificanti   | Euro/ton 5,95   |
| 15.02.02*   | assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose               | Euro/ton 665,00   |
| 15.01.10*   | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze                                | Euro/ton 950,00   |
| 16.01.19    | plastica   | Euro/ton 400,00   |
| 16.03.03*   | rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose  | Euro/ton 950,00   |
| 16.03.04    | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03*   | Euro/ton 400,00   |
| 16.03.05*   | rifiuti organici contenenti sostanze pericolose  | Euro/ton 800,00   |
| 16.03.06    | Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05*  | Euro/ton 400,00   |
| 17.02.02    | Vetro selezionato caratterizzato, raccolto trasportato e smaltito  | Euro/ton 90,00  |
| 17.02.03    | plastica   | Euro/ton 400,00   |
| 17.03.01*   | Miscele bituminose contenenti carbone  | Euro/ton 600,00   |
| 17.03.02    | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01   | Euro/ton 600,00   |
| 17.04.11    | Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10   | Euro/ton 450,00   |
| 17.06.01*   | Materiali isolanti contenenti amianto  | Euro/ton 1.000,00   |
| 17.06.03*   | Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  | Euro/ton 800,00   |
| 17.06.04    | Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03  | Euro/ton 850,00   |
| 17.06.05*   | Materiali da costruzione contenenti amianto  | Euro/ton 500,00   |
| 17.09.03*   | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose   | Euro/ton 665,00   |
| 19.01.11*   | Ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose   | Euro/ton 850,00   |
| 20.01.11    | tessili  | Euro/ton 350,00   |
| 20.01.39    | plastica   | Euro/ton 380,00   |
| 20.03.99    | Rifiuti urbani non specificati altrimenti (combusti)   | Euro/ton 500,00   |
| 17.05.03    | Terre e rocce contenenti sostanze pericolose   | Euro/ton 950,00   |

I suddetti prezzi unitari devono ritenersi comprensivi di tutti gli oneri, anche quelli per la sicurezza sostenuti dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio *de quo*, previsti per la regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la caratterizzazione, il prelievo, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti sopra individuati tutto incluso nulla escluso, tasse previste come per legge. Pertanto null'altro sarà dovuto a qualsiasi titolo.

**L'accordo quadro viene stipulato a misura.**

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari a Euro 600.000,00 calcolati sulla base del costo medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali – aziende private di cui alla relativa tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice.**

Il contratto collettivo applicato è quello per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, codice alfanumerico K531.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 29.700,00, oltre IVA.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

### **3.1. DURATA**

La durata dell'accordo quadro è fissata in 36 mesi, decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione ovvero dal verbale di avvio delle prestazioni se antecedente alla stipula dell'accordo quadro.

Per durata si intende il lasso di tempo entro il quale ASIA, nell'ambito di validità dell'Accordo quadro, può stipulare i singoli contratti applicati con l'aggiudicatario, per gli interventi di rimozione, trasporto e trattamento dei rifiuti abbandonati innanzi elencati, nei limiti dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

### **3.2 REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione dell'accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dei prezzi unitari previsti, gli stessi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (Ateco) – Indice della retribuzione contrattuale oraria – base dicembre 2015 – [38] attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali – totale dipendenti al netto dei dirigenti pubblicato da ISTAT.

La revisione dei prezzi è ammessa alle condizioni previste nello schema di accordo quadro.

### **3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

La Stazione Appaltante si avvale delle seguenti clausole:

**Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice:** in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con



l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice:** la Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salva quanto previsto dall'articolo 124.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dall'invio della relativa richiesta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del

mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero una sub-associazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel seguente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.**

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 – bis del decreto legislativo n. 159/2011.

#### **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE (*"fascicolo virtuale dell'operatore economico"*).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.), ai sensi del DM n. 120/2014, nelle seguenti categorie:

- categoria 1 (per i codici EER 20.03.01 e 20.03.99 rifiuti combustibili), sottocategoria D6 "*Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06*" in classe E o superiore (superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate);
- categoria 4 e categoria 5 in classe E o superiore (superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate) rispettivamente per i rifiuti speciali e per i rifiuti speciali pericolosi sopraelencati;
- categoria 9, in classe E o superiore;
- categoria 10 in classe E o superiore;

ovvero iscrizione nei corrispondenti albi o registri per gli operatori degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia.

Nel caso di operatore economico con sede in Stati nei quali non è prevista un'iscrizione ad un albo ovvero un registro per l'esecuzione delle attività da appaltare, il concorrente deve indicare, producendo apposita dichiarazione, le fonti normative che legittimano l'esercizio di dette attività. Dovrà essere fornita, in uno con la predetta dichiarazione, la traduzione asseverata delle menzionate fonti normative. Qualora, viceversa, sia prevista l'iscrizione ad un albo ovvero un registro per l'esecuzione delle attività da appaltare, l'operatore economico concorrente è tenuto a presentare idonea documentazione attestante tale iscrizione corredata da apposita traduzione asseverata.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Nel caso di operatori economici esteri sarà onere del concorrente fornire copia conforme della documentazione attestante il possesso del requisito, corredata da traduzione in lingua italiana asseverata.

- c) essere muniti di uno o più impianti, autorizzato/i, in base alla normativa vigente, per le attività di recupero e/o smaltimento per i codici rifiuto EER oggetto dell'appalto, riportati in Tabella n. 2.

La comprova di tale requisito è fornita mediante copia conforme dell'autorizzazione AIA/AUA in corso di validità;

- d) possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 o successivi attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo pertinente a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione rilasciata da ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Ai fini della comprova, la certificazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE ovvero tramite consultazione del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale telematico ove è possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

- e) possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 o successivi attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo pertinente a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione rilasciata da ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Ai fini della comprova, la certificazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE ovvero tramite consultazione del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale telematico ove è possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Non richiesti.

## **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, uno o più servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, di importo complessivo almeno pari ad **Euro 1.188.120,00**, IVA esclusa, ossia pari al 40% dell'importo globale dell'appalto.

Si precisa che ai fini del raggiungimento del requisito si potranno indicare anche contratti in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente procedura per i quali il concorrente sia in possesso del

certificato/attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Devono intendersi analoghi a quelli dedotti in appalto i servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale cui afferiscono le prestazioni dell'appalto.

La comprova del requisito di cui al punto a) è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'Amministrazione / ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso di ASIA, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al paragrafo 6.1, lett. b), deve essere posseduto dall'esecutore del servizio.
- c) Il requisito relativo alla titolarità dell'impianto, di cui al paragrafo 6.1, lett. c), deve essere posseduto dall'esecutore del servizio.

- d) Il requisito relativo al possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015, di cui al paragrafo 6.1, lett. d), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- e) Il requisito relativo al possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015, di cui al paragrafo 6.1, lett. e), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito relativo all'avvenuto svolgimento dei servizi analoghi, di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al paragrafo 6.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Il requisito relativo alla titolarità dell'impianto, di cui al paragrafo 6.1, lett. c), deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Il requisito relativo al possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 o successivi, di cui al paragrafo 6.1, lett. d), deve essere posseduto dalla consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni.

Il requisito relativo al possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 o successivi di cui al paragrafo 6.1 lett. e) deve essere posseduto dalla consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.**

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152.**

**Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. c) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio e-DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio e-DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente paragrafo 3 oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che le prestazioni siano effettuate in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 255 del 13 febbraio 2014 e al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022.

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto dovrà assicurare, ove richiesto dalla stazione appaltante, l'effettuazione in contemporanea di n. 3 interventi.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e, precisamente, di importo pari ad **Euro 60.000,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ASIA Napoli SpA);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR 125, EMAS, UNI ISO 45001, SA8000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Non è previsto.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 165,00** secondo le modalità di cui alla

delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 maggio 2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta e offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file. La piattaforma accetta esclusivamente files firmati digitalmente con i seguenti formati \*.pdf e \*.p7m e files non firmati digitalmente con qualsiasi estensione (.doc, .pdf, xls, png, zip, rar, etc.).

Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell'operatore economico.

#### **13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L' "OFFERTA" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante la piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e, per quelle dove non è stato previsto un modello, mediante il rilascio di una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal concorrente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni e i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione redatti in lingua diversa dall'italiano devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore

materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di sette giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) e - DGUE;
- 2) Modello 1 - Domanda di partecipazione;
- 3) Modello 2 - Dichiarazioni integrative;
- 4) Eventuale Procura;
- 5) Garanzia provvisoria;
- 6) *(ove ricorra l'eventualità)* Documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 7) *(ove ricorra l'eventualità)* Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4;
- 8) Modello "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi";
- 9) Modello "Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.05.1991 N. 187 sulla composizione societaria";
- 10) Protocollo di legalità;
- 11) Pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C.;
- 12) Copia del contrassegno inerente all'assolvimento dell'imposta di bollo in formato .pdf;
- 13) D.U.V.R.I.;
- 14) *(nel caso in cui il concorrente dichiara di applicare un CCNL diverso da quello di cui al paragrafo 3)* dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del contratto collettivo nazionale applicato nell'esecuzione delle prestazioni e per tutta la sua durata.

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il "Modello 1" fornito dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 01 marzo 2024 e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del predetto Codice pena la risoluzione del contratto;



- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 2 agosto 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, secondo quanto previsto al successivo art. 28 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. l'e-DGUE a firma dell'ausiliaria
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

#### **15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti vanno altresì prodotti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, vanno altresì prodotti:

- (a)** in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- (b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - iii. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica, da predisporre sulla base del Modello Offerta Economica e firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso unico percentuale offerto sui prezzi unitari posti a base di gara di cui alla tabella 2 del presente disciplinare, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il ribasso offerto deve essere espresso in cifre e in lettere e deve limitarsi alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra il ribasso offerto in lettere e quello offerto in cifre, prevale l'indicazione più conveniente per la stazione appaltante.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) La stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Ove fosse indicato un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'operatore economico allega una relazione giustificativa dei costi totali della manodopera indicati.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d. lgs. 36/2023, attesa la natura standardizzata del servizio e l'incidenza del costo della manodopera inferiore alla soglia prevista dall'art. 2, comma 1 lett. e) dell'allegato I.1 del codice, è utilizzato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo.

## **18. IL SEGGIO DI GARA**

Il seggio di gara è composto dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che si avvale di una

risorsa della Direzione Acquisti di ASIA, ai fini della verifica della documentazione amministrativa, dell'offerta economica e dell'eventuale verifica dell'offerta anormalmente bassa.

### **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta ha luogo il giorno 7 maggio 2024 alle ore 10:00. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata. La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

### **20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- i. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- ii. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- iii. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche presentate, prende atto dei ribassi offerti e formula la graduatoria. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al presente punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al precedente punto 2.3.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La Stazione Appaltante, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ove questa appaia anormalmente bassa sulla base dei seguenti parametri:

- se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, si calcherà una soglia, a partire dalla quale l'offerta sarà considerata sospetta di anomalia. Ai fini del calcolo della predetta soglia il seggio di gara procederà come segue:
  - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
  - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
  - d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, si calcherà una soglia, a partire dalla quale l'offerta sarà considerata sospetta di anomalia. Ai fini del calcolo della predetta soglia il seggio di gara procederà come segue:
  - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
  - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora la migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, sempre che la stessa risulti congrua e rispondente all'interesse pubblico da perseguire.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo dell'accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

#### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>;

<https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>;

<https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-d-lgs-231-01.html>.

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli.

Trattandosi di servizio il cui valore complessivo è superiore a Euro 1.000.000,00, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*(ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679)*

**Titolare del trattamento**, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è ASIA Napoli SPA con sede a Napoli, Via Ponte dei Francesi 37/Dal quale potrete rivolgervi per far valere i vostri diritti come sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

**Responsabile della protezione del trattamento dei dati**: è raggiungibile al seguente indirizzo:

[dpo@asianapoli.it](mailto:dpo@asianapoli.it).

Finalità e liceità del trattamento del dato e base giuridica

**I fase**: partecipazione alla gara d'appalto

**II fase**: nel caso di aggiudicazione della gara, i dati saranno trattati anche al fine di:

- ✓ adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- ✓ rispettare gli obblighi incombenti sull'azienda e previsti dalla normativa vigente;
- ✓ pubblicazioni di legge.

**Base giuridica del trattamento del dato**

Asia Napoli Spa tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento

- ✓ sia necessario alla partecipazione alla gara d'appalto;
- ✓ sia necessario all'esecuzione della gara aggiudicata;
- ✓ sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale incombente sull'Azienda.

**Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali**

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi della partecipazione alla gara e l'eventuale

aggiudicazione della stessa.

**Modalità di trattamento**

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei

dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

**Conservazione dei dati**

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo della partecipazione della gara o di durata del contratto di appalto se sottoscritto e, successivamente, per il tempo in cui l'Azienda sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali, di pubblicazione o per altre finalità previste da norme di legge o regolamenti.

**Comunicazione dei dati**

I dati personali potranno essere comunicati a:

- ✓ consulenti e o altri professionisti che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- ✓ soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- ✓ Autorità Giudiziarie o Amministrative per l'adempimento degli obblighi di legge.

**Profilazione e diffusione dei dati**

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

**Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale**

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

**Diritti degli interessati**

In qualità di Interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18

RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l'esercizio dei suddetti diritti e, per ogni ulteriore informazione o comunicazione in merito ai propri dati l'interessato potrà contattare il Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo [info@asianapoli.pec.it](mailto:info@asianapoli.pec.it).

**Diritto di Reclamo**

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.